

STATUTO

EMPATIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CANICATTI' AG VIALE CARLO
ALBERTO 150

Numero REA: AG - 191886

Codice fiscale: 02575960840

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-03-2010 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A
REP.26722
RACC.7596

STATUTO
Titolo I°

DENOMINAZIONE – SEDE – NORME APPLICABILI – DURATA
Art. 1

COSTITUZIONE – SEDE - NORME APPLICABILI -

1. E' costituita ai sensi della legge 381/91 la Società Cooperativa sociale con la denominazione **“Empatia Società Cooperativa Sociale”**.
2. La Società ha **sede** nel Comune di **Canicattì** e comunque, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.
3. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.
4. Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
DURATA

La cooperativa ha la **durata** fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (**31.12.2050**) e, potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II°
SCOPO - OGGETTO

Art. 3

SCOPO – ATTIVITÀ ESTERNA – PARITÀ DI TRATTAMENTO

- 1 - La Cooperativa, conformemente all'art.1 comma 1 lettera a) e b) della legge 8 Novembre 1991 n.381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, sviluppando fra i soci lo spirito mutualistico e solidaristico e creando opportunità di lavoro sia per inoccupati che per coloro che vogliono rientrare nel mercato del lavoro.
- 2 - Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire altresì è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.
- 3 - Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana.
- 4 - Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
- 5 - La cooperativa inoltre si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso anche la gestione di servizi sociali e socio sanitari ed educativi.

6 - La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

7 - La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

8 – La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavorative o di altra natura di soggetti diversi dai soci.

9 – Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Art. 4 OGGETTO

La società con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e conformemente all'art.1 comma 1 lettera a) della legge 8 Novembre 1991 n.381, ha per oggetto la realizzazione di servizi di tipo socio assistenziale ed educativo attraverso la creazione e/o la gestione in forma stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, di strutture e organizzazioni per lo svolgimento delle seguenti attività, suddivise per le seguenti aree operative: "Minori, adolescenti, giovani"; "Nuova povertà ed emarginazione sociale"; "Prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze e comportamenti illeciti e leciti"; "Formazione"; "Famiglia"; "Immigrati"; "Anziani e Malati cronico/terminali"; "Portatori di handicap"; "Attività ricreative e socio-culturali a favore della comunità e del territorio".

Dette aree di interesse operativo si possono concretamente dettagliare come segue:

Area "Minori, adolescenti e giovani":

- Comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà, Asili nidi, scuole statali e parastatali, servizi ausiliari di collegamento e servizi di assistenza igienica a scuola, Centri di pronto intervento, Centri di accoglienza, Case protette per minori, Servizi di vacanza per minori e soggiorni climatici, Centri ricreativi diurni, Servizio di sostegno scolastico, Attività di trasporto minori, Centri sociali e di aggregazione giovanile, Attività educativa di strada, Attività di animazione del territorio, Consultori familiari e per l'affido, Assistenza domiciliare a minori, Servizi socio-assistenziali generici qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazione di servizi, Servizi di vigilanza e custodia di bambini malati, servizi di riabilitazione motoria, Servizi residenziali per minori, Centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto, di orientamento scolastico-professionale, segretariato sociale ed informagiovani, Interventi nei contesti scolastici contro la dispersione scolastica e il disagio psicosociale, Indagini sociali sui servizi e interventi educativi, Interventi formativi per genitori, Interventi formativi per docenti, Interventi educativi e animativi per famiglie. Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo, formativo, psico-educativo per minori e giovani.

Area "Nuova povertà ed emarginazione sociale":

- Assistenza alle gestanti ed alle ragazze – madri e alle donne in difficoltà perseguita attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare, attraverso la creazione di case famiglie in cui si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze; della prestazione anche a domicilio, d'assistenza sociale, psicologica

e legale alle giovani gestanti ed alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; della realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze - madri nel mondo del lavoro; Azioni preventive del disagio sociale, Vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione, sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale, assistenza, animazione, contatti con le persone di riferimento; Centri di ascolto, Coordinamento tra operatori, volontari, specialisti, gruppi, Enti, Iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per conto di altri gruppi ed Enti, Sostegno e reinserimento di soggetti a rischio (minori e giovani, anche a rischio di delinquenza sociale, ragazze madri, detenuti ed ex detenuti, ex degenti psichiatrici, immigrati, portatori di handicap, etc.), centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari, ogni specie di servizio culturale, di animazione, ricreativo, formativo e psico-educativo per soggetti a rischio di esclusione ed emarginazione sociale.

Area "Prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze e comportamenti illeciti e leciti":

- Comunità alloggio e centri residenziali, Centri di pronto intervento, Centri diurni e notturni, Centri di ascolto, counseling, sostegno psicologico e psicoterapeutico al soggetto dipendente e al suo nucleo familiare, attività di formazione e consulenza, attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno, attività di prevenzione del disagio giovanile finalizzata all'apertura di un Centro sociale giovanile, campagne di sensibilizzazione e informazione, interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite, iniziative di sostegno dei percorsi di inclusione sociale, ogni genere di servizio assistenziale, culturale, di animazione, ricreativo, formativo e psico-educativo per soggetti a rischio dipendenza.

Area "Formazione":

- Corsi di formazione, aggiornamento e addestramento professionale, formazione e aggiornamento professionale del personale nei servizi socio-sanitari, del personale della scuola, operatori del sociale, etc., percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali, interventi di supervisione dei piani socio-assistenziali, supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali educativi, formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi, formazione e alfabetizzazione per adulti, soggetti stranieri e immigrati, studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali, formazione per adulti e il volontariato.

Area "Famiglia":

- Centri di ascolto e sostegno alla genitorialità e alla coniugalità, accompagnamento ai percorsi di adozione e affidamento familiare, sostegno all'esercizio di una genitorialità responsabile, mediazione familiare, ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo, formativo e psico-educativo a sostegno della famiglia; gestione del servizio professionale.

Area "Immigrati":

- Centri di accoglienza, Comunità alloggio, Centri di pronto intervento, Centri ricreativi diurni, Centri residenziali e semiresidenziali, Servizi di sostegno scolastico, Centri sociali e di aggregazione, Attività educativa di strada,

Attività di animazione del territorio, Centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto, di orientamento scolastico-professionale, segretariato e inserimento sociale, Formazione e alfabetizzazione, Percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali, Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo, formativo e psico-educativo per soggetti immigrati, stranieri, extracomunitari.

Area "Anziani e malati cronico/terminali":

- Case di riposo e di cura, Case albergo, Centri diurni e/o notturni, Centri di ascolto, Assistenza domiciliare, Servizi di vacanza e soggiorni climatici, Servizi di trasporto, Servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura etc., Servizi di personale di vigilanza e custodia, Servizi socio assistenziali generici qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi, Centri di riabilitazione e di attività sportiva, Servizi di riabilitazione motoria, Servizi di Tele Pagina soccorso, Tele-assistenza e Tele-medicina per soggetti non autosufficienti, Strutture extra-ospedaliere, residenze sanitarie R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale.

Ogni genere di servizio assistenziale, culturale, di animazione, ricreativo, formativo e psico-educativo per soggetti anziani, Servizi di segretariato sociale, Servizi di riabilitazione psicomotoria per anziani.

Area "Portatori di handicap":

- Case di riposo e di cura, Case albergo, Centri diurni e/o notturni, Centri di ascolto e sostegno all'inserimento sociale, scolastico, lavorativo per disabili fisici, psichici, ex degenti di istituti psichiatrici, Assistenza domiciliare, Servizi di vacanza e soggiorni climatici, Servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, etc., Servizi socio-assistenziali generici qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi, Servizi di trasporto e assistenza igienico-sanitaria nelle scuole, Centro di riabilitazione fisica e motoria, Centro di attività sportiva, Servizi di Tele-soccorso, Tele-assistenza e Tele-medicina per soggetti non autosufficienti, Ogni genere di servizio assistenziale, culturale, di animazione, ricreativo, formativo e psico-educativo per soggetti portatori di handicap.

Area "Attività ricreative e socio-culturali a favore della comunità e del territorio":

- Parchi pubblici, Palestre, Impianti polivalenti, Centri sociali, Biblioteche, Ludoteche pubbliche e private, baby parking, produzione e commercializzazione di servizi audiovisivi, teatrali e cinematografici, con qualunque supporto magnetico e non, Alberghi o villaggi turistici, Sale per concerti, Cinema, Attività di sensibilizzazione della realtà locale per favorire l'accoglienza delle persone in stato di bisogno, Eventi socio-culturali finalizzati alla promozione della cultura e dell'integrazione sociale (spettacoli e iniziative teatrali e musicali, mostre, rassegne, etc.), Corsi riguardanti attività del tempo libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura fotografia, hobbies vari ecc.), Consultori familiari, Segretariati sociali, centri per

ginnastica medica e rieducativi e centri sociali polivalenti.

La cooperativa potrà anche favorire la costituzione di equipe socio

psicopedagogica e specialistica.

Inoltre, la cooperativa sociale, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera b) della legge 8 Novembre 1991 n° 381, ha per oggetto anche la realizzazione di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. A titolo di esempio si elencano le seguenti attività:

- 1) Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate, degli emarginati sociali, tossicodipendenti e disabili psichici e non, il quale verrà attuato anche tramite la gestione e la conduzione dei beni assegnati dalle Autorità pubbliche e dagli Enti locali come previsto dalla legge 109 del 1996 sui beni confiscati per uso sociale. Inoltre, anche attraverso l'addestramento professionale (corsi, sovvenzionati e non, per la gestione di centri di lavoro), l'istituzione di centri di orientamento, di servizi per l'inserimento in stage e tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, ai sensi della legislazione vigente;
- 2) Produrre, lavorare, e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio sia per conto di terzi;
- 3) Trasformare e commercializzare prodotti agricoli, ortofrutticoli, dell'allevamento anche con metodi di coltura biologica.
- 4) Svolgere attività quali la conduzione d'aziende agricole, forestali, coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche comprese le attività di trasformazione e commercializzazione connesse;
- 5) Svolgere attività di allevamento e di riproduzione del bestiame, l'elicoltura, le gestione di macelli
- 6) Realizzare o gestire servizi di centro pasti, self service, pizzeria sia a domicilio sia in apposite strutture;
- 7) Gestire attività turistiche e ricreative, agrituristiche ed attività extra alberghiero rurale e attività di ristorazione in genere
- 8) Realizzare e/o gestire teatri, sale cinematografiche ed impianti simili, sia pubblici sia privati;
- 9) Produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti accessori alle attività principali della cooperativa; vendita d'articoli alimentari e no;
- 10) Curare la raccolta, il trasporto e la distribuzione di plichi, lettere, pacchi ordinari, raccomandati, espressi, assicurate normali, inviti e partecipazioni anche in convenzione con il Ministero delle Poste; servizi di consegna a domicilio di bollette ENEL, Telecom, acqua, gas metano, cartelle esattoriali ed altro; servizi di pubblica affissione; offrire servizi di dattiloscrittura e fotocopiatrice; assumere lavori di segnaletica stradale di strade pubbliche e private; offrire servizi di rilevamento di dati;
- 11) Promuovere, organizzare e gestire corsi di qualificazione e di riqualificazione tecnica - professionale per i soci e non soci;
- 12) Gestione, custodia e manutenzione di posteggi pubblici e privati;
- 13) Istituire, organizzare e gestire corsi di formazione professionale;
- 14) Gestione, custodia e manutenzione d'impianti sportivi pubblici e privati;
- 15) Curare, potenziare, custodire il verde pubblico, i giardini, le aiuole, al fine di valorizzarne l'uso turistico e ludico; effettuare la progettazione e la sistemazione di verde ornamentale degli spazi sia pubblici che privati, provvedere all'esecuzione di lavori colturali ordinari e straordinari di zone

verdi appartenenti a qualsiasi soggetto, nonché realizzare interventi di recupero del paesaggio, di rinaturazione degli spazi degradati, con l'applicazione delle moderne tecniche di ingegneria naturalistica;

16) Curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, ivi comprese le strade interpoderali;

17) Operare nel settore della tutela ambientale mediante la prestazione dei seguenti servizi d'igiene ambientale: spazzatura, disinfestazione, bonifiche e simili, interventi per il controllo e il monitoraggio dell'ambiente, progettazione, esecuzione, manutenzione, lavori d'ottimizzazione e di pronto intervento, d'impianti d'acquedotti e gasdotti, termo-idraulici di condizionamento ed elettrico;

18) Intraprendere, attività turistiche ed agrituristiche collegate al godimento dei beni naturali, ambientali, archeologici, culturali, agricoli - forestali, predisporre le necessarie strutture ricettive e ricreative e le relative attrezzature e ogni impianto necessari o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale, mediante l'acquisto e le acquisizioni in affitto o in comodato, da destinare anche a sedi di scambi culturali con giovani d'altri Paesi;

19) Gestire servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e di custodia, tutela e sorveglianza di case d'abitazione, uffici, stabilimenti industriali, palazzi dei congressi e edifici pubblici;

20) Curare la tutela, custodia e sorveglianza di scuole sia pubbliche che private ed altri locali pubblici o privati, la manutenzione sia ordinaria sia straordinaria e la sorveglianza del patrimonio faunistico e ambientale del territorio;

21) Effettuare la progettazione e la sistemazione a verde ornamentale degli spazi sia pubblici siano privati;

22) Eseguire lavori di forestazione, rimboschimento, prevenzione degli incendi nei boschi e servizi antincendio;

23) Curare per conto di Enti Pubblici e privati la catalogazione, l'ordinamento, la manutenzione, la custodia, la conservazione d'archivi storici, di musei, di biblioteche, di beni culturali, artistici ed ambientali, utilizzando i più moderni sistemi informatici, creando ed utilizzando appositi collegamenti on line;

24) La gestione, la pulizia, la custodia e la difesa delle spiagge, per conto d'Enti Pubblici e privati;

25) Gestione, custodia e manutenzione d'impianti d'illuminazione pubblici e privati.

Per tutte le attività lavorative indicate nei punti precedenti le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve essere da documentazione pervenuta dalla pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; vengono in ogni caso considerate svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti d'Istituti Psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, nonché tutti i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, in concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro degli Affari Sociali, sentita la commissione centrale per le Cooperative, istituita dall'art.18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947

n° 1577 e successive modificazioni.

La Cooperativa potrà inoltre svolgere attività diverse - industriali, commerciali, agricole, di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, il tutto nell'ambito ed entro i limiti degli scopi sociali di seguito analiticamente specificati, anche attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di comuni, Comunità montane, Province, Regioni, Aziende Unità Sanitarie Locali, etc).

La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.

Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione alcuna.

La cooperativa si propone anche, previo accreditamento e autorizzazioni previste dalla normativa vigente, di divenire sede di attuazione di progetto di Servizio Civile Nazionale.

Per il conseguimento degli scopi sociali e delle attività precedentemente elencate, la Cooperativa inoltre potrà:

I. Collaborare a qualsiasi livello con la Pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;

II. Concorrere ad appalti pubblici e assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, anche all'estero, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro o proprie fideiussioni;

III. Dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;

La cooperativa potrà compiere e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali utilizzando ogni agevolazione, contributi e finanziamenti previsti da qualsiasi legge e provvedimento; svolgere qualunque altra attività connessi o affini agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L. 1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla L. 197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o in ogni modo, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e in ogni modo accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività d'assunzione di partecipazione ai fini di collocamento o riservata dalla Legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione d'attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

IV. In conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia i soci possono effettuare versamenti a fondo perduto, in conto capitale o finalizzati alla copertura di perdite di esercizio. La cooperativa può ricevere prestiti

infruttiferi da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

V. Richiedere ed usufruire di contributi statali, regionali e di enti locali, di enti pubblici e privati, nonché finanziamenti agevolati previsti dalle leggi vigenti.

VI. Svolgere la propria attività oltre che nell'ambito locale anche nell'ambito provinciale, regionale e nazionale e avvalersi, per il raggiungimento dei suoi scopi, dei moderni mezzi di comunicazione e di divulgazione promuovendo attività a carattere editoriale sociale, sanitario, culturale, artistico e sportivo. Su delibera del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

VII. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31.1.1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

VIII. Dare adesione e partecipazione ad enti e organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito. In ogni caso l'attività di partecipazione ad altre imprese e società e l'attività finanziaria in genere potranno essere esercitate in via non prevalente rispetto alle attività ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia e in particolare di quelle alla Legge n.197/91 per quanto attiene l'intervento dei mediatori abilitati.

IX. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. All'anzidetto fondo di cui al comma VII affluiranno i conferimenti di capitale dei soci sovventori.

X. - La società cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa. Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa potrà compiere tutte operazioni che si renderanno necessarie e a solo titolo esemplificativo: assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive d'ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi d'emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili. Potrà altresì gestire in qualità di soggetto concessionario o accreditato di servizio pubblico, strutture ed istituzioni socio sanitarie private soggette ad autorizzazione e vigilanza socio-sanitaria, per l'assistenza

sanitaria ai soggetti sopra indicati, mediante la dotazione della strumentazione più idonea ed avanzata.

Art. 5
REQUISITI MUTUALISTICI

La cooperativa destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota pari al tre per cento (3%) dell'utile di esercizio;

- non può distribuire dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale sociale effettivamente versato;
- non può distribuire fra i soci le riserve durante la vita sociale;
- devolverà, in caso di scioglimento il patrimonio sociale residuo dedotto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I principi in materia di remunerazione del capitale, delle riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili di bilancio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

TITOLO III
ASSOCIATI – RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 6
SOCI COOPERATORI- SOCI VOLONTARI

1 - Il numero dei soci cooperatori non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e non superiore al massimo stabilito dalla legge per applicare nella cooperativa le norme sulla società a responsabilità limitata e non superare i limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile.

2 - Possono essere soci le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e comunque coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

3 - Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

4 - Possono essere soci le persone svantaggiate indicate dall'art.4 comma 1 della legge 8 novembre 1991 n°381 nella misura di almeno il trenta per cento (30%) dei soci.

5 – I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale. I nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo (1/3) del numero totale dei lavoratori.

Al termine di un periodo di anni (max 5) il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.

6 – Il socio lavoratore o prestatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'articolo tre del presente statuto.

7 – La cooperativa ai sensi della legge 381/1991 può avere soci volontari nel numero e alle condizioni dalla stessa legge stabiliti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche o affini a quella cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di

amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

9 - I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della prestazione erogata a favore della cooperativa.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

10 - I soci volontari prestano la loro opera gratuitamente.

Essi sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci; il loro numero complessivo non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

ART.7

DOMANDA DI AMMISSIONE

1 - Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

- l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro svolta o da svolgere, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione.

Il numero delle quote, ciascuna del valore nominale di euro cinquecento virgola zerozero (euro 500,00) che si propone di sottoscrivere e che tuttavia tale numero di quote non può superare nel loro valore il limite massimo fissato dalla legge;

la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 45 del presente statuto.

Se l'ammissione riguarda il socio volontario, il socio in formazione od in inserimento, dovrà essere specificate tale qualifica.

2 – L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui

all'articolo 6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro sessanta (60) giorni sulla domanda assegnando il socio alla categoria dei soci lavoratori ovvero a quella speciale dei soci in formazione o in inserimento o dei volontari e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale.

3 - L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza dell'accoglimento della domanda deliberata dall'organo amministrativo.

4 - A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, l'organo amministrativo provvederà all'annotazione nel libro soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

5 - Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa ai soci alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve rigettare la domanda di ammissione oppure convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

6 - In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta (60) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio, può entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

7 - Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta (30) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

8 - L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8

OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

1 - I soci cooperatori che sottoscrivono la quota sociale di cui al comma c) del precedente articolo 7 sono obbligati:

- al versamento della quota sottoscritta;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Art. 9

INCOMPATIBILITÀ

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle

tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Art. 10

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1 - La qualità di socio si perde per recesso, o per esclusione o per causa di morte.

Art. 11

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo, o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

2 - Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente statuto legittimino il recesso.

3 – La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta (60) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

4 – Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale e al rapporto mutualistico a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12

ESCLUSIONE

1 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- che con inadempimenti ripetuti non consente la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto societario;
- che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre (3) volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato: per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa; per mutuo consenso; per dimissioni anche in periodo di prova; per licenziamento anche per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; per perdita di appalto da parte della cooperativa;
- diverso da quello subordinato: per mutuo consenso; per recesso contrattuale comunicato dal socio; per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore; per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;
- che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici

previsti dalla legge;

- che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali senza la prescritta autorizzazione dell'organo amministrativo;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
- che nell'ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha la facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa operante con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al collegio arbitrale nel termine di sessanta giorni.

Art. 13

COMUNICAZIONE DI RECESSO, ESCLUSIONE

1 - Le deliberazioni assunte in materia di recesso, esclusione, debbono essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2 - Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di amministrazione, alla deliberazione di recesso, di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

3 - Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale regolamentato dal presente statuto.

4 - I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta (60) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART.14

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

1 - I soci receduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale effettivamente versato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale.

2 - Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.
3 - La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Art. 15

MODALITÀ DEI RIMBORSI

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Art. 16

MORTE DEL SOCIO

1 - In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.
2 - L'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo di amministrazione.
3 - Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.
4 - I soci cooperatori receduti, o esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno chiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
5 - Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.
6 - Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione a riserva.

Art. 17

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

1 - Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.
2 - In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama, i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della quantità e qualità del lavoro prestato.
3 - Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
4 - Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi

aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

5 – La cooperativa cura l’inserimento lavorativo del socio nell’ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

6 – In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l’utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L’eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

Art. 18 SOCI SOVVENTORI

Nel caso in cui vengano costituiti dalla cooperativa fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, la società cooperativa può emettere quote nominative trasferibili a favore dei soci sovventori secondo le disposizioni e con le finalità di cui all’art.4 della Legge 31.1.1992 n.59, il tutto nel pieno rispetto ed entro i limiti delle normative emanate ed emanande.

1 – Possono essere soci sovventori solo le persone fisiche.

2 – I soci sovventori persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

3 – I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 4 del presente statuto.

4 – L’ammissione del socio sovventore è deliberata dall’organo amministrativo.

5 – Al socio sovventore è attribuito un voto. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare in ogni caso il terzo dei voti assegnati a tutti gli altri soci.

6 – In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale sociale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

Art. 19 RISTORNI

1 - L’assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell’organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

2 - Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall’apposito regolamento.

3 - L’assemblea può stabilire la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20 PATRIMONIO SOCIALE

1 - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di

quote, ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro cinquecento virgola zerozero (euro 500,00), detenute dai soci cooperatori.

dalla riserva legale indivisibile costituita dagli accantonamenti annui previsti dalla legge e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi dei soci defunti;

b) dalla riserva straordinaria;

c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altro fondo di riserva previsto dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti prevista dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari.

2 – Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci cooperatori nei limiti delle quote sottoscritte.

3. Le riserve di cui ai punti b, c, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento o trasformazione in società lucrativa.

Art. 21

CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

1 - Le quote non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

2 - Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

3 - Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

4 - Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni del ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla all'interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

Art.22

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 23

ESERCIZIO SOCIALE

1 - L'esercizio sociale va da 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2 - Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

3 - Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

4 - L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere destinato almeno il trenta per cento (30%) degli utili netti annuali;
 b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/92 nella misura del tre per cento;
 c) un'eventuale quota a rivalutazione gratuita del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale per cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto e nei limiti e delle modalità previste dal precedente art. 21;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) la restante parte a riserva indivisibile ovvero ai fondi previsti dallo statuto;

5 - La ripartizione di ristorni ai soci operatori, ai sensi del precedente articolo 19 è consentita una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VI

ORGANI

Art. 24

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono organi della società:

L'assemblea dei soci;

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;

Il Presidente;

Il Collegio sindacale, se istituito e se ne ricorrono le condizioni di cui all'art.2543 del Codice Civile ed il Revisore contabile.

Art. 25

ASSEMBLEA DEI SOCI COOPERATORI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso, contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo (nella sede o altrove purché nel territorio nazionale) dell'adunanza, e la data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima, secondo le modalità seguenti:

Avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci (10) giorni prima dell'adunanza unitamente ad avviso comunicato ai soci con mezzi idonei che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci (10) giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

1 - In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci

con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e il revisore se nominato.

2 - Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

3 – La convocazione può essere effettuata negli altri modi indicati dalla legge.

Art. 26

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1 - L'assemblea ordinaria dei soci:

delibera sulla costituzione, così come prevista dall'articolo 4 del presente statuto, del fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione il potenziamento aziendale;

delibera sull'emissione di azioni di partecipazione cooperativa per la realizzazione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo tecnologico, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale; approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo.

Con l'approvazione del bilancio consuntivo, l'assemblea ordinaria dei soci deve pure approvare, annualmente, gli stati di attuazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 4 del presente statuto;

procede alla nomina delle cariche sociali predeterminando il numero dei consiglieri da eleggere;

determina la misura delle medaglie di presenza, da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci e del revisore se nominati;

approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore se nominati;

delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142;

delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa;

la ripartizione del ristorno;

la ripartizione degli utili.

la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ;

la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare.

2 - Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro (4) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale se istituito o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti (20) giorni dalla data della richiesta.

3 - L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

4 - La proposta di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 27

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

1 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e deliberare validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto a voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti (3/5) dei rappresentanti aventi diritto al voto.

Art. 28

VOTAZIONI IN ASSEMBLEA

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 29

DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

1 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci cooperatori e sovventori da almeno tre (3) mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote.

2 - Ogni socio cooperatore e sovventore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 19 del presente statuto.

3 - L'associazione nazionale di categoria, le organizzazioni cooperative provinciali e regionali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

4 - I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Art. 30

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dal presidente salvo diversa determinazione dell'assemblea.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

2 - L'assemblea nomina un segretario, e, quando occorrono, due scrutatori.

3 - Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

4 - Il verbale della assemblea in seduta straordinaria deve essere redatto dal notaio. Esso dovrà altresì essere trascritto nel libro delle assemblee.

Art. 31

ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

1 - L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei possessori di titoli nominativi.

2 - Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque (5) giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

3 - L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

4 - Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

Art. 32

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRATORE UNICO

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, su decisione dei soci in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione si compone da un numero minimo di tre (3) a un massimo di cinque (5) consiglieri.

2 - L'assemblea in sede di nomina ne predetermina il numero.

3 - L'amministrazione della cooperativa può essere affidata, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, anche a soggetti non soci, purché la maggioranza sia scelta tra i soci operatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci operatori.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

4 - Il consiglio di amministrazione resta in carica tre (3) anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

5 - La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo sia stato ricostituito.

6 - I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

7 - Spetta all'assemblea dei soci determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Art. 33

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed il vice presidente. Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta all'anno, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi non meno di tre (3) giorni prima dell'adunanza, e nei casi urgenti almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e il revisore se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati i sindaci ed amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e da un segretario.

Detto verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art.34 **COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre (3) e non superiore a cinque (5). All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti. In alternativa l'assemblea può affidare l'amministrazione della società ad un amministratore unico, scelto tra i soci cooperatori.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art.35 **COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione o ad un Amministratore Unico.

Qualunque sia il sistema di amministrazione prescelto, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha pure facoltà di compiere tutti gli atti e di concludere tutti gli affari che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo, alla competenza dei soci. A puro titolo esemplificativo potrà: acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, ipotecare beni della Società; riscuotere e pagare prezzi di vendita, riscuotere capitali, prendere e dare beni in locazione, rilasciare quietanza, assumere obbligazioni, aprire conti correnti anche con facoltà di scoperto, girare e scontare cambiali e titoli all'ordine in genere; assumere personale dipendente, promuovere tutte le azioni giudiziarie ed amministrative spettanti

alla Società. L'organo amministrativo ha pure la facoltà di nominare direttori, assumere e licenziare dirigenti e dipendenti, professionisti ed avvocati innanzi qualunque autorità giudiziaria, amministrativa e speciale di qualsiasi grado, nonché i difensori con mandati speciali innanzi alla Corte di Cassazione ed al Consiglio di Stato o al C.G.A. ed alla Corte Costituzionale, nonché procuratori generali e speciali.

L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno l'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per il giudizio di revocazione e cassazione.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, relaziona sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies c.c..

Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 36

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 - In caso di nomina del consiglio di amministrazione la rappresentanza e la firma sociale spettano al presidente del consiglio.

2 - In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e la firma sociale sono trasferite al vice-presidente.

Il presidente per ciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

3 - Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

4 - Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al vice-presidente od a un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza

dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 37

COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

L'assemblea dei soci nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre (3) anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

- Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

- I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

- In caso di morte, decadenza o rinuncia di un sindaco, subentra il supplente in ordine di età. Il sindaco nominato in sostituzione di altro sindaco rimane in carica fino alla scadenza del mandato di quelli già in carica.

- Il collegio sindacale esercita il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409- bis e seguenti del codice civile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazioni e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

- I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

- Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta (90) giorni.

Art.38

CONTROLLO CONTABILE

1. Salvo i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, i soci, in alternativa allo stesso collegio, possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti negli Albi individuati dal D. M. Giustizia 29.12.2004 n.320.

2. Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del Collegio Sindacale.

Art.39

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'art.2476 codice civile.

TITOLO VII

TRASFORMAZIONE

Art.40

La società cooperativa può deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII del codice civile o in un consorzio.

Quando i soci sono meno di cinquanta (50), la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi (2/3) di essi. La deliberazione di trasformazione devolve ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino alla concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistente alla data di trasformazione.

Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori devono allegare una relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.

TITOLO VIII

SCIoglimento – INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

Art. 41 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società cooperativa, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinandone i poteri.

Art. 42

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento o di liquidazione della società, il patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale.

Art.43

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 44
REGOLAMENTI INTERNI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art.45
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato, su richiesta della parte più diligente, dal presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società.

L'arbitro dovrà decidere entro centoventi (120) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 46
NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art.2519 del c.c, e si accerti altresì il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite di venti unità.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO ALL' ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL' ART.
20 COMMA 3 D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO
REGISTRO IMPRESE NEI TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE.
IMPOSTA DI BOLLO ALL' ORIGINE IN MODO VIRTUALE AI
SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.